



# COMUNE DI ORISTANO

---

Ordinanza Sindacale n. 5 del 14/02/2014

OGGETTO: LOTTA E CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME (*RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS*)

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- il punteruolo rosso, *Rhynchophorus ferrugineus*, è un insetto originario dell'Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme (arecaceae). E' un parassita particolarmente aggressivo, in grado di portare in breve tempo alla morte gli esemplari di palma attaccati, potenzialmente dannoso anche per la palma nana (*Chamaerops humilis*), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della Sardegna;
- l'organismo nocivo non è ancora insediato nell'Isola: i focolai riscontrati si trovano in una porzione ancora limitata del nostro territorio regionale (a novembre 2013 risulta ufficialmente presente in tutte le otto province, di cui 13 comuni ricadono in zona di contenimento, 56 comuni ricadono in zona infestata e 93 comuni ricadono in zona cuscinetto su un totale di 377 comuni);
- l'eventuale diffondersi delle infestazioni metterebbe a rischio la presenza delle palme su tutto il territorio Regionale, e comporterebbe un incalcolabile danno economico, ambientale e paesaggistico;

### VISTI:

- la Decisione 2007/365/CE della Commissione, modificata dalla Decisione 20 8/776/CE, che stabilisce le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus*;
- la Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17.08.2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- il Decreto Ministeriale del 09.11.2007 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008)";
- il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011 con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della Palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) che, in recepimento della decisione della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del Punteruolo rosso;
- la L.R. n. 3 del 05.03.2008 (Legge Finanziaria 2008), con la quale la competenza in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali è stata attribuita al Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura;

---



- la L.R. n. 21 del 01.06.1999 che attribuisce alle Province le funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento;
- l'art. 191 e gli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti;
- le Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura: n. 12527/436 del 27.06.2008, recante le prescrizioni per impedire la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna; n. 17721/676 del 18.09.2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione di due focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti nel sud-ovest della Sardegna; n. 24701/945 del 05.12.2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione dei focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti in Provincia Ogliastra; n. 2241/62 del 09.02.2010, recante l'individuazione di nuovi focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna e le misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del fitofago. Le ordinanze del Presidente della Provincia dell'Ogliastra n. 1 del 25/03/2011, n. 2 del 21/11/2011 e n. 1 del 19/10/2012 avente ad oggetto: "Attuazione del programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso (*Rhynchophorus ferrugineus* - Olivier) delle palme nella Regione Sardegna, di cui alla D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010";
- il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - Punteruolo rosso della palma in Sardegna (Art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All. II, punto 3 del DM 07/02/2011) approvato con determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, n. 21866/920 del 03.12.2013, che in particolare prevede le prescrizioni obbligatorie per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili e vegetali colpiti dal punteruolo rosso delle palme per l'attuazione di misure preventive, misure di risanamento, misure di abbattimento e distruzione delle palme morte o irrimediabilmente compromesse.
- l'ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, emanata ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs 152/2006;

**PRESO ATTO:**

- che il Comune di Oristano è stato individuato nel Piano d'Azione Regionale, approvato con determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, n. 21866/920 del 03.12.2013, tra i comuni ricadenti nelle zone infestate;
- che la diffusione dell'infestazione di punteruolo rosso sta mettendo a rischio il patrimonio palmicolo regionale, con incalcolabili danni di natura economica, ambientale e paesaggistica e che occorre pertanto predisporre qualunque tipo di strumento attuativo e/o procedurale per l'efficace attuazione del Programma regionale;
- che occorre provvedere all'attuazione di ogni possibile misura necessaria per il contenimento dell'infestazione nel territorio comunale;

**CONSIDERATA:**

- la necessità del coinvolgimento dei privati possessori e/o detentori di palme affinché vengano messe in atto le misure di controllo e prevenzione previste dal Piano d'Azione Regionale sopra citato;
- l'opportunità di individuare in tutte le aree pubbliche e private gli esemplari di palma appartenenti al genere *Phoenix* spp. per la accertata maggiore sensibilità agli attacchi del parassita;
- l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare l'emergenza ambientale e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;

**RITENUTO CHE:**



- è necessario ed urgente procedere secondo le direttive di cui alla determinazione n.2241/62 del 09.02.2010 e alla determinazione n. 21866/920 del 03.12.2013 dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura Servizio Produzioni recante "Nuovi focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* (punteruolo rosso delle palme) in Sardegna. Misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del fitofago" provvedendo nell'immediato alla distruzione degli individui di palme infette individuate dai tecnici regionali anche su segnalazione del singolo privato, a cura dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, onde limitare il più possibile le fonti di diffusione dell'insetto;
- occorre prevedere l'intervento sostitutivo dell'Amministrazione comunale nel caso in cui i privati non possano adempiere per oggettive e certificate difficoltà di carattere economico;
- per procedere alla suddetta distruzione in maniera il più tempestiva possibile, in linea con la direttiva regionale di cui sopra, si rende necessario abbattere e distruggere gli individui di palme infette col sistema della cippatura/triturazione, bruciatura o interrimento.

**ATTESO CHE:**

- i privati cittadini e la popolazione tutta, sono tenuti a segnalare, così come anche previsto al paragrafo 7, sub-paragrafo 7.8 del Programma triennale di eradicazione del Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*) approvato con D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010, la presenza dell'insetto e delle piante infestate attraverso scheda di segnalazione preposta.

**VISTO:**

- l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale, "ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza", conferisce anche al Presidente e/o Commissario Straordinario della Provincia il potere di emettere, nell'ambito delle proprie competenze, "ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente", con particolare riferimento, in questo caso, al trasporto ed all'avvio a smaltimento/recupero del materiale vegetale risultante dagli interventi, garantendo in ogni caso un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

**RICHIAMATI**, ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i pareri tecnico-sanitari contenuti nel citato programma di eradicazione, di cui alle Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura richiamate in premessa.

**VISTO** L'ART. 50, COMMA 5, E 54 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I..

**VISTO** lo Statuto Comunale.

**PER TUTTE LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE,**

**ORDINA**

- ai proprietari e/o detentori, a qualunque titolo, di palme nel territorio comunale, l'adozione delle misure fitosanitarie previste dal Piano di Azione Regionale comprese le disposizioni contenute nella presente Ordinanza;
- la segnalazione della presenza di palme infestate o potenzialmente infestate, da comunicarsi all'Ufficio del Verde del Comune in Vico Episcopio 9, ovvero mediante fax al n. 0783/1920380 o email [emergenzapunteruolo@comune.oristano.it](mailto:emergenzapunteruolo@comune.oristano.it), entro il termine di 48 ore dall'identificazione della potenziale presenza del punteruolo;
- ai suddetti proprietari e/o detentori, nei casi in cui le palme siano irrimediabilmente compromesse, di eseguire a propria cura e spese, previa comunicazione obbligatoria dell'inizio e della fine delle



operazioni all'Ufficio comunale competente come individuato al capoverso precedente, l'abbattimento ed il trasporto presso il centro di conferimento e messa in riserva di seguito indicato ovvero, in difetto, di consentire l'accesso dei mezzi e del personale preposto con autorizzazione comunale incaricato di eseguire gli interventi di distruzione delle palme compromesse.

### DISPONE CHE

- la gestione del rifiuto derivante esclusivamente dall'abbattimento delle palme infestate da punteruolo rosso, per le finalità di contrasto e contenimento dell'infestazione, sia disciplinata secondo la procedura in deroga espressa dalla presente Ordinanza e nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - Punteruolo rosso della palma in Sardegna (Art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All. II, punto 3 del DM 07/02/2011) approvato con determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, n 21866/920 del 03.12.2013;
- venga individuato come centro di conferimento e messa in riserva dei materiali provenienti dall'abbattimento delle palme infestate l'Ecocentro comunale sito in via Oslo snc;
- la regolamentazione del centro e delle modalità di conferimento sono demandate all'Ufficio competente del Comune di Oristano;
- qualunque soggetto proprietario e/o detentore a qualunque titolo di piante infestate da Punteruolo rosso è autorizzato, previa comunicazione all'Ufficio preposto, al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di conferimento;
- chiunque trasporti il rifiuto dal punto di taglio al centro individuato dal Comune è tenuto a rispettare le prescrizioni dettate dal Servizio Fitosanitario Regionale e contenente le misure precauzionali atte ad impedire la dispersione dell'insetto nel territorio percorso (impiego di teloni/reti antinsetto, utilizzo di mezzi senza fenditure nelle giunzioni);
- qualora sia adottata la riduzione volumetrica per cippatura questa dovrà essere a cura e spese del proprietario presso il punto di taglio;
- qualora ne ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità generale, è consentito l'interramento presso il punto di taglio a cura e spese del soggetto proprietario o titolare della palma infestata.

### DISPONE ALTRESI' CHE

- 1) In caso di inottemperanza il trasgressore sarà punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 c.p. ed ai sensi dell'articolo 7 bis comma 1 e 2.
- 2) Al personale del Comando di Polizia Municipale è demandata la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto ordinato con il presente Provvedimento.
- 3) Il Dirigente del Settore Servizi alla Cittadinanza è incaricato di accertare e certificare i casi di oggettiva impossibilità di adempiere alle disposizioni della presente ordinanza da parte dei soggetti privati che versano in situazioni di disagio economico.
- 4) Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio è incaricato:
  - di avviare una apposita campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per la divulgazione delle prescrizioni contenute nel Piano di Azione Regionale e per la raccolta dei dati relativi all'individuazione degli esemplari di palma del genere Phoenix presenti sull'intero territorio comunale oltre a porre in essere ogni altra azione utile di supporto per tramite degli Uffici competenti.



- Di attivare una campagna di trattamenti fitosanitari preventivi, sulla base delle indicazioni del Piano Comunale, sugli esemplari di palma del genere Phoenix di proprietà pubblica oltre che su quelle private nell'area di un chilometro di raggio dal focolaio attivo.
- Di porre in essere ogni intervento necessario per il corretto adempimento alla presente ordinanza in sostituzione dei soggetti privati che versano in situazioni di disagio economico come certificato dal Dirigente del Settore Servizi alla Cittadinanza.

### AVVISA CHE

- Il presente provvedimento sarà pubblicato oltre che all'albo pretorio del Comune di Oristano, anche nel sito istituzionale del medesimo Comune.
- A norma dell' art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione.
- La presente ordinanza è comunicata, così come previsto dall'art. 191, comma 1, del D-Lgs. 152/2006 e s.m.i., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, al Ministro delle Attività Produttive ed inoltre è fatta comunicazione al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed al Presidente della Provincia di Oristano.
- La validità della presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, è fissata in n. **6 mesi** dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO  
Guido Tendas